

# MIGRANTI

CGIL

IN  
CA

## CIMITERO ISLAMICO?

### DICIAMO NO

Il Comune di UDINE decide sulla testa dei cittadini.  
I loro defunti possono riposare accanto ai nostri.



n  
e  
w  
s

Bollettino informativo dell'immigrazione


## Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione  
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo  
Ufficio II - Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo sul territorio



Ministero dell'Interno  
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione  
AOO Politiche

Protocollo n. 0002589 del 13/04/2010  
108-710  
108-40  
0002589



0002589 130410

ANTICIPATA VIA FAX  
(051/237291)

Al Sig. Commissario Straordinario  
del Comune di  
BOLOGNA

OGGETTO: Nidi d'infanzia del Comune di Bologna.

Con riferimento alla nota prot.n.581/2010 dell'8 aprile u.s., concernente l'oggetto, con la quale codesto Comune ha richiesto l'avviso di questo Dipartimento in merito alla necessità di esibire i documenti attestanti la regolarità del soggiorno per iscrivere un minore straniero al servizio di asilo nido, si concorda con l'orientamento espresso nella suddetta nota secondo cui, alla luce delle vigenti norme nazionali e della legge della Regione Emilia-Romagna n.1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per le domande di iscrizione all'asilo nido dei minori stranieri non sussiste alcun obbligo di esibire il permesso di soggiorno.

## Sommario:

In Primo Piano: il testo dell'interrogazione parlamentare di Achille Passoni 2

Le sentenze di questo mese 4

Dal fronte del territorio 6

Roma, 8e10, Tram n.19 6

## *In Primo Piano: il testo dell'interrogazione parlamentare presentata da Achille Passoni*

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Interni

premessi che

- l'art. 1ter L. 102/09 ha introdotto, come è noto, una procedura di emersione dei rapporti di lavoro domestico in condizioni di irregolarità, in corso di svolgimento almeno a far data dal 31 marzo 2009. A partire dal 1° settembre 2009 e fino al 30 settembre dello stesso anno le famiglie datrici di lavoro avevano la facoltà di denunciare il rapporto lavorativo, allo scopo di ottenerne la compiuta regolarizzazione; per l'estinzione delle infrazioni pregresse (di natura amministrativa, contributiva e - in caso di assunzione di lavoratore straniero - anche penale) il datore veniva invitato, a pena di improcedibilità della domanda, a pagare una somma forfetaria pari a euro 500,00;
- la procedura in questione, alla luce dei fatti, si dimostrava capace di intercettare un bisogno reale delle famiglie, visto l'elevato numero di domande presentate, nonostante i rischi sempre almeno in parte connessi all'autodenuncia di una posizione di irregolarità da parte tanto del datore di lavoro, quanto del lavoratore extracomunitario;
- si è appreso nei giorni scorsi dagli organi di stampa della condotta tenuta da alcune Questure e da alcuni Sportelli Unici per l'Immigrazione, che hanno proceduto al respingimento delle domande di emersione (e in certi casi addirittura al rimpatrio immediato dei lavoratori stranieri), solo perché il dipendente extracomunitario risultava gravato da una sentenza di condanna per il reato di inottemperanza all'ordine del questore di allontanamento dal territorio nazionale;
- la viva preoccupazione suscitata dalla diffusione di tali notizie è stata poi ancora accresciuta dalla notizia dell'emanazione di una recente circolare prot. 1843 del 17.3.2010 diffusa dal Capo della Polizia, che avrebbe dato indicazione alle Questure di esprimere parere negativo alla regolarizzazione, in presenza di una condanna ai danni del lavoratore straniero per il reato di cui all'art. 14, comma 5ter D.Lgs. 286/98;
- se ciò fosse vero, a fondamento della circolare indicata sarebbe un'inaccettabile equiparazione tra stranieri effettivamente responsabili di reati lesivi della sicurezza pubblica, e stranieri formalmente condannati solo a causa di una condizione di permanenza irregolare sul territorio nazionale, che la procedura di emersione avrebbe appunto dovuto sanare;
- se ciò fosse vero, ritiene l'interrogante che l'indicazione diffusa dal Capo della Polizia non sarebbe compatibile con l'affidamento suscitato nelle famiglie datrici di lavoro e nei lavoratori dall'approvazione di una procedura di emersione, per il cui accesso - giova ribadirlo - sono già state versate somme ingenti;

• sempre se ciò fosse confermato, la circolare sopra citata, peraltro, apparirebbe infondata dal punto di vista giuridico, perché imporrebbe una lettura del testo di legge niente affatto obbligata; sarebbe infatti ben possibile una lettura "adeguatrice" e di stretta interpretazione delle cause ostative alla sanatoria delineate dall'art. 1ter, comma 13, lettera c), L. 102/09: si può ben sostenere, cioè, che i reati in relazione ai quali è preclusa la regolarizzazione siano solo quelli per cui l'arresto sia consentito o obbligatorio, in forza, rispettivamente, dell'art. 381 e 380 del codice di procedura penale, mentre invece il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento prevede sì l'arresto obbligatorio in flagranza, ma soltanto in forza dell'art. 14, comma 5quines, D. Lgs. 286/98;

• l'atteggiamento restrittivo fin qui tenuto dall'Amministrazione rischia di determinare un gran numero di rigetti delle procedure di emersione e la conseguente, facilmente prevedibile, predisposizione di ricorsi al Tar, che avrebbero l'effetto di congestionare ulteriormente i ruoli dei giudici amministrativi;

• ritiene l'interrogante che sia compito del Governo intervenire su questa delicata questione, imponendo alle Amministrazioni coinvolte di mantenere comportamenti leali nei confronti dei cittadini, evitando di ingenerare confusioni e di dare luogo a disparità di trattamento prive di ragionevolezza;

Chiediamo di sapere innanzitutto se esiste la circolare in questione e se si tratti di una iniziativa che il Capo della Polizia, responsabile del dipartimento della pubblica sicurezza, abbia condiviso con il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione e quali siano gli orientamenti e le conseguenti iniziative del Ministro degli Interni, anche ai fini di un intervento chiarificatore in materia.

**LA LEGA PROPONE  
IL PERMESSO DI  
SOGGIORNO A  
PUNTI**

QUANDO TI SERVONO  
ALTRI PUNTI...  
SAI DOVE TROVARCI





## *Le Sentenze di questo mese*

### [TAR Firenze, seconda sezione: n.301/2010.](#)

Trattasi di un'importante pronunciamento del Tribunale di Firenze relativamente alla questione affrontata dalla circolare prot. 1843 del 17.3.2010, che avrebbe dato indicazione alle Questure di esprimere parere negativo alla regolarizzazione, in presenza di una condanna ai danni del lavoratore straniero per il reato di inottemperanza all'ordine di espulsione (art. 14, comma 5<sup>ter</sup> D.Lgs. 286/98).

Il tribunale accoglie il ricorso sospensivo presentato dal difensore di un cittadino extracomunitario contro il rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare. Nello specifico, il pronunciamento afferma che: “..non sembrando che la condanna in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall'art. 14 co. 3-ter del dlgs. 286/98 sia riconducibile al novero delle condanne ostantive all'emersione del lavoro irregolare (ai sensi art. 1-ter co. 13 l. C del DL 78/09, convertito in legge n. 102/09).

### [Corte Costituzionale, anno 2010, sentenza n. 134.](#)

Pronunciamento della Corte in seguito a impugnazione da parte dell'Avvocatura dello stato dell'art.1 della legge regionale Liguria 6 marzo 2009, n. 4, laddove afferma la “indisponibilità della regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione dei cittadini stranieri immigrati”.

La Corte accoglie il ricorso rimarcando come: “la costituzione e l'individuazione dei CIE attengono ad aspetti direttamente riferibili alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera B della Carta Costituzionale.”

### [Tribunale di Firenze, sezione lavoro: ordinanza dd. 19 marzo 2010.](#)

Ordinanza che condanna l'INPS e il Comune di Firenze al pagamento dell'assegno d'invalità in favore di un cittadino del Marocco, invalido all'80% causa malattia mentale. L'assegno gli era stato negato per mancanza del Permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, come contemplato dall'art. 80 c. 19 della legge 388/2000.

Il giudice in questione ha fatto suoi i principi su cui si basano i pronunciamenti n. 306/2008 e 11/2009 della Corte Costituzionale che hanno già dichiarato irragionevole e illegittimo il citato art. 80 nella parte in cui subordina la concessione delle provvidenze sociali al raggiungimento di una certa soglia di reddito, essendo il diritto alla salute un diritto fondamentale della persona.

*Mutatis mutandis*, le affermazioni contenute in queste due sentenze possono essere applicate a tutte le prestazioni di natura assistenziale che costituiscono diritti soggettivi alla luce della legislazione vigente.

### [Corte di Cassazione, ricorso n. 32297.06, 2 febbraio 2010.](#)

La Cassazione si pronuncia per la prima volta sugli obblighi contributivi previdenziali del datore di lavoro che assume un immigrato irregolare.

Confermando la sentenza della Corte d'Appello, che aveva già respinto l'opposizione alla cartella esattoriale inviata a un datore di lavoro che aveva ommesso di versare i contributi previdenziali, la Cassazione rileva che l'illiceità penale del rapporto di lavoro determina la nullità del rapporto stesso, ma non esclude l'applicabilità dell'articolo 2126 del c.c. che prevede il diritto alla retribuzione del lavoratore anche in caso di nullità, per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto luogo.

[Corte di Cassazione, ricorso n. 26253, 27 ottobre 2009.](#)

Ancora un primo pronunciamento della Cassazione relativamente al ricorso di un cittadino extracomunitario clandestino, cui la polizia di frontiera aveva negato il diritto di presentare domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Nello specifico, la Corte afferma come: "Nel quadro normativo vigente (art. 6 comma 1 e 7 dlgs. 25/2008, non derogato *in parte qua* dal dlgs. 159/2008) sussiste il diritto dello straniero clandestinamente entrato nel territorio dello stato di presentare istanza di riconoscimento della condizione di rifugiato e di permanere nello stato stesso, munito del permesso temporaneo o ristretto nel Centro di identificazione, sino alla definizione della procedura avente ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni per beneficiare dello status ovvero della protezione umanitaria (S.U. n. 11535 del 2009).

<http://www.inca.it/migranti-news/2-04/Sentenze-aprile-2010.zip>

**Redazione**

*Per rendere Migranti news uno strumento ancora più efficace collabora con noi, inviandoci agli indirizzi segnalati i testi delle Ordinanze, delle Sentenze da noi patrocinare o degli eventuali accordi realizzati nei territori di cui sei a conoscenza.*

**Kurosh Danesh**  
06/8476250  
[K.Danesh@cgil.it](mailto:K.Danesh@cgil.it)

**Daniela Morlacchi**  
06/85563221  
[D.Morlacchi@inca.it](mailto:D.Morlacchi@inca.it)

**Alessandro Gabriele**  
06/85563500  
[A.Gabriele@inca.it](mailto:A.Gabriele@inca.it)

## *Dal fronte del territorio*

### **SAN MARTINO DI LUPARI**

D'ora in avanti chiunque ospiterà un cittadino comunitario o extracomunitario a San Martino dovrà allegare alla comunicazione di ospitalità anche il titolo di proprietà dell'alloggio o il contratto di locazione, registrato all'agenzia delle entrate. Servirà anche il documento di riconoscimento dell'ospitante.

Obbligatorio, poi, il certificato di idoneità dell'alloggio rilasciato dall'ufficio tecnico comunale da cui risulti il numero massimo di persone che possono abitare nell'immobile e la dichiarazione del numero effettivo di persone ospitate. Tutti i nuovi soggiornanti o richiedenti residenza dovranno presentarsi alla polizia locale entro tre giorni dall'arrivo, altrimenti scatterà la sanzione amministrativa di 450 Euro.

"E' nostro compito controllare e stanare eventuali delinquenze—sottolinea il sindaco Boratto".

### **TORINO**

Non sussiste alcun obbligo per il comune di Torino, o per altri uffici pubblici, di segnalare alle autorità competenti la situazione di irregolarità dei genitori di minori da iscrivere alla scuola per l'infanzia.

E' quanto precisa il prefetto di Torino in seguito alla questione sollevata dall'assessore alle politiche educative del comune, sulla necessità, da parte dei genitori, di esibire il permesso di soggiorno per iscrivere il minore straniero alla scuola per l'infanzia, con conseguente obbligo di denuncia da parte del comune dei bambini iscritti dei figli di immigrati irregolari.

### **ROMA, ore 8e10, Tram n.19**

Sale una classe di 9/10enni in gita culturale, metà sono figli di immigrati, da subito si fanno notare come i più simpatici e rilassati, con i sorrisi più elastici, i modi più educati, la cultura migliore (un magrebino, lui solo, conosce tutte le province italiane, anche Verbania e Vibo Valenzia).

Passa qualche minuto, poi c'è un Toc-toc sulla mia spalla, mi giro. Il più chiassoso degli italiani, quello che non ha mai smesso di strillarmi nell'orecchio, mi fa:

"Signore quando scende?".

"Perchè?". Propongo io, incuriosito dal gesto.

"Perchè ci DOBBIAMO mettere seduti noi!"